

**LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 28-12-2007
REGIONE BASILICATA**

**Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione
Annuale e
Pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria
2008**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE
BASILICATA
N. 60
del 31 dicembre 2007

*IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato*

*IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga*

la seguente legge:

ARTICOLO 11

Volumetrie edilizie per favorire il risparmio energetico e l'utilizzo delle fonti rinnovabili

1. Lo spessore delle murature esterne, tamponature o muri portanti, superiore ai 30 centimetri nelle nuove costruzioni, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico ed acustico o di inerzia termica non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici, e nei rapporti di copertura, per la sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 valgono anche per le altezze massime, per le distanze dai confini, tra gli edifici se

non comportano ombreggiamento delle facciate, e dalle strade ferme restando le prescrizioni minime dettate dalla legislazione statale.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al computo della superficie utile e non residenziale in riferimento alla determinazione dei limiti massimi di costo per l'edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, con gli stessi scopi e limiti quantitativi, anche agli edifici esistenti in relazione ai soli spessori da aggiungere a quelli rilevati ed asseverati dal progettista, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.

5. Ai proprietari e agli altri soggetti aventi titolo alla presentazione di istanze per il rilascio del permesso di costruire o comunque aventi facoltà, nelle altre forme consentite, di eseguire lavori interni ed esterni sugli edifici costruiti o modificati avvalendosi delle disposizioni della presente legge, è vietato effettuare riduzioni degli spessori complessivi.

6. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche ai fini del calcolo della volumetria e delle superfici urbanistiche per la determinazione del contributo di costruzione e degli standard urbanistici.

7. I comuni possono prevedere la riduzione degli oneri di urbanizzazione per gli interventi edilizi che adottano soluzioni impiantistiche o costruttive che determinano prestazioni migliorative e maggiore utilizzo delle fonti rinnovabili rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.

8. Nell'ambito delle misure dirette all'incentivazione del risparmio energetico, i comuni possono promuovere la realizzazione di interventi di chiusura con materiali isolanti del basamento di edifici realizzati su pilotis.

9. Al fine di promuovere la realizzazione di complessi insediativi ed interventi edilizi eco-compatibili caratterizzati da standard abitativi atti a migliorare il benessere psicofisico dei residenti, saranno conferiti premi di cubatura, ovvero di Sul (Superficie utile lorda), ad incremento delle volumetrie consentite, previo recepimento da parte del Comune nella normativa di attuazione dello strumento urbanistico, e comunque nel rispetto dei limiti di distanze e di altezze indicati dagli strumenti urbanistici vigenti, nell'ordine del 2% delle volumetrie stesse, ovvero dello 0,70% della Sul, per ciascuna delle tipologie di intervento di seguito specificate:

a) edifici che utilizzano, per la produzione di acqua calda sanitaria e per il riscaldamento a servizio delle relative unità immobiliari, moduli solari termici posti sull'involucro esterno dell'edificio e/o impianti di geotermia a bassa entalpia che assicurino non meno del 50% del fabbisogno di energia termica necessaria, e/o impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali;

b) edifici condominiali che utilizzano moduli fotovoltaici integrati nell'involucro esterno dell'edificio stesso per autoproduzione in misura non inferiore a 0,4 Kw di potenza nominale dell'impianto per ogni unità immobiliare, e/o impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali;

c) edifici non condominiali che utilizzano impianti fotovoltaici integrati nell'involucro esterno dello stesso edificio la cui potenza nominale complessiva è tale da soddisfare almeno il 70% del proprio fabbisogno di energia elettrica (autoproduzione), e/o impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali;

d) edifici il cui involucro esterno è realizzato con le seguenti tipologie di elementi costruttivi:

1. pareti esterne costituite da materiali permeabili assorbenti e con elevati indici di conservazione dell'energia, dello spessore complessivo non superiore a 40 cm, con inserto in pannello isolante di materiale in grado comunque di controllare i fenomeni di condensazione, dei ponti termici, delle infiltrazioni e dei ricambi d'aria;
2. solai intermedi e di copertura, dello spessore

complessivo (compreso sottofondo, isolante e pavimento) non superiore a 40 cm, con pavimento galleggiante su supporto di materiale isolante;

e) edifici che dispongono di sistemi di captazione, filtro ed accumulo delle acque meteoriche, con relativa rete di adduzione e distribuzione idrica all'interno ed all'esterno degli stessi edifici, quali alimentazione delle cassette di scarico dei WC, delle prese per lavaggio auto e pavimenti, per annaffiatura giardini e per usi tecnologici;

f) edifici che dispongono di aree pertinenziali esterne sistemate a giardino e/o pavimentate con elementi filtranti in misura inferiore al 60% delle stesse superfici.

10. I volumi tecnici destinati ad impianti energetico-efficienti ed al controllo del ciclo dell'acqua non sono computabili nel volume massimo ammissibile secondo le Norme Tecniche degli strumenti urbanistici vigenti, sempre che gli stessi siano totalmente sottesi al piano campagna, ovvero siano integrati nell'involucro esterno dell'edificio con soluzioni che comunque rispettino i limiti di distanza tra i fabbricati e le altezze massime previste. I suddetti volumi, nel caso di realizzazione in copertura, sono ammissibili e non computabili ai fini volumetrici, ove gli stessi siano integrati nell'involucro esterno dell'edificio, abbiano altezza netta interna non superiore a m 2,30 e si arretrino dal fronte dell'edificio secondo un'inclinata non superiore a 30°. Gli stessi volumi tecnici, qualora siano realizzati fuori terra, non possono superare il 4% del volume ammissibile dell'edificio ai fini urbanistici; qualora siano interrati non possono superare il 15% della superficie netta interna dell'edificio servito, ed il 35% per le vasche. I suddetti volumi sono vincolati alla destinazione d'uso che non può subire variazioni.

11. Si intendono per volumi tecnici destinati ad impianti energetico-efficienti ed al controllo del ciclo dell'acqua di cui al precedente comma le seguenti cubature:

a) volumi previsti per accogliere sistemi passivi di riscaldamento e/o di raffrescamento e, in genere, gli impianti tecnologici finalizzati al risparmio energetico, la cui specifica finalità deve essere certificata con relazione a

firma di tecnico abilitato, in cui deve essere valutato il guadagno energetico, secondo le Norme UNI 10344 e 10349;

b) volumi per il contenimento di boiler di accumulo di acqua calda proveniente da pannelli solari, con relative centrali di comando e pompe di distribuzione;

c) volumi per ventilatori e scambiatori termici e canalizzazioni di aria a bassa velocità per l'applicazione di tecniche di ventilazione dolce meccanizzata associata a pozzi canadesi;

d) volumi per pompe di calore applicate alla termoregolazione e a pozzi geotermici a bassa temperatura;

e) più in generale tutti i volumi necessari per gli accumulatori di energia (elettrica, termica, chimica) autoprodotta;

f) volumi per vasche destinate al recupero e relativi impianti per usi compatibili delle acque meteoriche e delle acque grigie;

g) volumi destinati ad accogliere dispositivi tecnici per ridurre gli sprechi di acqua fornita dall'acquedotto e per sopperire alla temporanee interruzioni nell'erogazione della stessa.